

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2101

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BROCCA, ALLOCCA, AMALFITANO, ANDREOLI, ANSEMI TINA, ARMELLIN, ASTONE, AUGELLO, BALESTRACCI, BELUSSI ERNESTA, BIANCHI FORTUNATO, BIANCO ILARIO, BORTOLANI, BRICCOLA, CACCIA, CAPPELLI, CARENINI, CASATI, CENI, CERIONI, CITARISTI, CITTERIO, DAL CASTELLO, DEGENNARO, DELL'ANDRO, FALCONIO, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FIORI GIOVANNINO, GAITI, GAROCCHIO, GITTI, LAFORGIA, LAGANA, LATTANZIO, MENZIANI, MORO, NAPOLI, PAVONE, PERRONE, PEZZATI, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PORTATADINO, PUCCI, QUIETI, ROCELLI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SANESE, SINESIO, TANTALO, TASSONE, TOMBESI, URSO SALVATORE, VINCENZI, ZANFORLIN, ZANIBONI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZURLO

Presentata il 12 novembre 1980

Modifiche ed integrazioni alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che detta norme concernenti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1970 — precisamente con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, n. 1009 — sono state apportate modifiche allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia (IUAV) ed è stato istituito un corso universitario per il conseguimento della laurea in urbanistica.

Risulta evidente la novità dell'atto in quanto per la prima volta si tratta negli

atenei la « materia urbanistica » con l'indispensabile autonomia disciplinare sia da architettura, sia da ingegneria.

Il piano di studio che viene approvato dal decreto (tabella XXX/bis) per la durata quinquennale del corso di laurea, è impostato in modo da dare al laureato una profonda conoscenza della materia urbanistica e di tutte quelle discipline connesse all'utilizzazione del territorio, che sono og-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gi supporto minimo indispensabile, per poter operare scelte di pianificazione che non siano spesso dettate dalla convenienza o peggio viziate da motivazioni di tipo clientelare.

Il piano di studi dà una adeguata formazione di carattere economico e sociale aggiungendo agli insegnamenti strettamente tecnici (progettazione, analisi, teorie) quelli di economia urbana e regionale, geografia urbana, ecologia, matematica, statistica, infrastrutture di viabilità e trasporti, sociologia, gestione urbanistica e diritto.

Tra gli insegnamenti facoltativi sono inserite materie complementari quali, ad esempio, teorie matematiche, regolamentazione urbanistica, economia agraria, aerofotogrammetria, ecc.

La stessa tabella impone, inoltre, il superamento di cinque esami di progettazione urbanistica passando attraverso due blocchi: uno di progettazione 3, prima del quale devono essere superate le materie fondamentali dei primi tre anni e uno di progettazione 5, dove debbono essere superate tutte le materie fondamentali dei cinque anni.

In definitiva una formazione che consente di far fronte alla complessità dei problemi che si devono risolvere nella pianificazione a livello urbano e territoriale.

Al corso di laurea in urbanistica di Venezia — istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 861 — è seguita poi l'attivazione del corso di laurea in urbanistica presso l'Istituto universitario di Reggio Calabria.

L'istituzione del corso di laurea, che in prospettiva doveva dar vita ad un Istituto universitario di pianificazione, non solo rispondeva alle improcrastinabili necessità di una corretta preparazione professionale in campo urbanistico, ma veniva anche a colmare un vuoto di carattere legislativo non essendo attribuito dalla vigente legislazione ad alcuna categoria la competenza specifica in materia urbanistica.

In altre nazioni, da lungo tempo e per antica tradizione (vedasi i dipartimenti urbani dell'università di Liverpool: 1910 e di pianificazione urbana di Harvard: 1923),

erano già stati istituiti corsi specifici per lo studio della pianificazione urbanistica. In Italia, anche per la generalità della materia, le competenze vennero invece assunte di fatto da ingegneri, architetti, economisti, geometri, ecc., che tuttora le svolgono.

Ma l'istituzione dei corsi di laurea, non è stata, poi, come si doveva e come si auspicava seguita dal necessario riconoscimento giuridico. Ciò ha posto in serie difficoltà i laureati, oltre gli studenti del corso di laurea di Venezia e di Reggio Calabria.

Come è noto, in Italia è possibile esercitare la professione solo dopo il superamento di un esame di Stato. Infatti, l'articolo 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sull'istruzione superiore recita testualmente: « Le lauree e i diplomi conferiti dalle università e istituti superiori hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche. L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di Stato... », e la stessa condizione è ribadita dall'articolo 33 della Costituzione.

Gli esami di Stato, sospesi per un certo periodo nel dopoguerra, sono stati riattivati con legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Il caso dei laureati in urbanistica è quanto mai grottesco ed unico in Europa. Dopo aver acquisito una competenza specifica nel settore urbanistico si trovano ora a non poter esercitare la professione, perché non è stata integrata opportunamente la relativa legge oppure la esercitano, tranquillamente, pur senza averne una competenza formale. Infatti fino ad oggi la pubblica amministrazione si è limitata a varare modesti provvedimenti, ed il Parlamento ha evitato accuratamente di dare seguito giuridico e logico ai propri atti con i quali ha riconosciuto la validità e l'importanza di una specializzazione urbanistica.

I laureati in urbanistica sono stati ammessi alla partecipazione ai concorsi nazionali per l'albo degli esperti in materia di pianificazione; sono stati anche ammessi alla partecipazione ai concorsi per la carriera direttiva dello Stato (decreto del Ministro dei lavori pubblici 17 maggio 1977); sono stati ammessi alla partecipazione ai

concorsi presso le Regioni, ma esclusi dall'insegnamento nelle scuole medie e medie superiori dove altri laureati, che pur avendo nel piano degli studi insegnamenti inferiori per quantità e qualità a quelli del corso di laurea in urbanistica, insegnano già da anni.

La validità dell'esistenza di un corso di laurea in urbanistica per l'esercizio della relativa professione è, a tutt'oggi, incontestabile e risulta confermata dalle stesse direttive CEE in materia. È necessario, pertanto, nel riconoscere legittimi i diritti dei laureati e degli studenti dei corsi di laurea, anche in virtù delle norme costituzionali, garantire un servizio al paese, concretando la possibilità di fornire ad essi una preparazione specifica, non conferita da altri corsi di laurea o di specializzazio-

ne. Detta preparazione risulterà utile e vantaggiosa, anche per gli Enti pubblici, sia centrali sia periferici, fruitori in massima misura della produzione scientifica e progettuale urbanistica.

La presente proposta di legge intende rispondere immediatamente alle legittime aspettative dei laureati e degli studenti in urbanistica. Essa prevede l'indizione degli esami di Stato a partire dal 1981 — con le due convenzionali sessioni di aprile e novembre — delegando il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per la definizione dell'ordinamento professionale, sentiti il consiglio nazionale universitario, gli ordini professionali e le associazioni rappresentative delle categorie interessate e tenuto conto delle direttive CEE in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è aggiunto il seguente:

« Sono, inoltre, attivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di urbanista, riservati ai laureati in urbanistica ».

ART. 2.

All'articolo 2 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di urbanista sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previa integrazione del regolamento approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modifiche.

In sede di prima applicazione e fino all'istituzione dell'ordine professionale i programmi degli esami saranno definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del consiglio nazionale universitario e dell'Associazione nazionale degli urbanisti.

Il Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione è delegato ad emanare, con proprio decreto, l'ordinamento per l'esercizio della professione di urbanista, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative delle categorie interessate ».